



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Al 31/12/2011: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 723.895.425 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 14/4/2012)

Comunicazione all'Assemblea delle politiche sui controlli interni formalizzate nel documento «Regolamento del processo di gestione del rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati»

Signori Soci,

in attuazione di quanto previsto dal 9° aggiornamento alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», pubblicato dalla Banca d'Italia in data 12 dicembre 2011, con il quale è stato riformulato il Titolo V – Capitolo 5, dedicato alle «Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati», il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 maggio 2012, ha provveduto all'approvazione del documento attinente alle politiche dei controlli interni per la mitigazione dei rischi in parola, riferibili all'intero Gruppo bancario.

Il documento, denominato «Regolamento del processo di gestione del rischio di conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati», stabilisce le linee guida per la definizione del modello di gestione dell'operatività con parti correlate e soggetti a essi connessi, collettivamente definiti «soggetti

collegati»; il dispositivo verrà rivisto con cadenza almeno triennale e tenuto a disposizione per eventuali richieste da parte dell'Autorità.

Ai sensi delle cennate Disposizioni della Banca d'Italia, le politiche interne mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo possa comprometterne l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transizioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nell'allocazione delle risorse e conseguenti danni per depositanti e soci.

Nello specifico, il Regolamento istituisce e disciplina processi di controllo finalizzati a garantire la corretta misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti verso «soggetti collegati», nonché a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, precisando le responsabilità in capo alle funzioni di gestione dei rischi, di conformità, di revisione interna e al Comitato operazioni con parti correlate.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Regolamento del Processo di Gestione del Rischio di Conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati

INDICE

0. INTRODUZIONE.....	3
0.1 OBIETTIVI	3
0.2 PERIMETRO DI APPLICAZIONE	3
0.3 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI	4
1. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	5
1.1. DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	5
1.2. DICHIARAZIONE DELLA PROPENSIONE AL RISCHIO	5
1.3. MONITORAGGIO	5
1.4. MITIGAZIONE.....	6
1.5. INFORMATIVA	7
1.6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA A PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE	7
1.6.1. Consiglio di amministrazione	8
1.6.2. Comitato Operazioni parti correlate.....	8
1.6.3. Direzione generale	8
1.6.4. Collegio sindacale.....	9
1.6.5. Comitato Rischi	9
1.6.6. Ulteriori Unità organizzative coinvolte	10
1.7. REVISIONE DELLE POLITICHE	11

0. Introduzione

Il Regolamento del Processo di Gestione del Rischio di Conflitto di interesse risponde alle esigenze del Gruppo Banca Popolare di Sondrio di formalizzare, pure in ottica di progressiva evoluzione, i principi generali e le linee applicative essenziali del processo medesimo, in ottemperanza ai dettami posti dalla normativa di vigilanza in materia di controllo prudenziale (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche) e di organizzazione e governo societario delle banche (Disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 e successive modifiche).

0.1 Obiettivi

Il Regolamento esplicita l'impianto normativo interno relativamente agli assetti organizzativi e al sistema dei controlli interni, volti a prevenire e a gestire i potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere a fronte dell'operatività svolta dal Gruppo con soggetti capaci di condizionarne la gestione (c.d. "soggetti collegati").

In considerazione dei requisiti regolamentari e delle esigenze interne di governo, definisce le linee guida del Gruppo per la gestione del rischio inerente ai conflitti di interesse derivanti da operatività nei confronti di soggetti collegati e descrive le fasi del processo di gestione di tale rischio, nonché i ruoli e le responsabilità di pertinenza degli Organi e delle Unità organizzative coinvolti nel processo medesimo.

Il modello di gestione dell'operatività con soggetti collegati, coerente con le linee guida espresse nel presente Regolamento, mira a:

- fissare precisi limiti quantitativi alle esposizioni verso soggetti collegati e assicurarne il costante rispetto;
- definire regole e procedure deliberative volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale dell'operatività;
- delineare le linee guida ai fini del monitoraggio dei rischi di conflitto di interesse.

0.2 Perimetro di applicazione

La responsabilità della realizzazione dell'impianto regolamentare è della Capogruppo; i

principi espressi si applicano sia a livello di singola Società appartenente al Gruppo Banca Popolare di Sondrio, sia a livello consolidato.

La Capogruppo fornisce gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole Società del Gruppo e supervisiona il processo di gestione del rischio di conflitto di interesse, verificando il rispetto della normativa di riferimento e l'applicazione delle linee strategiche, anche in coerenza a quanto riportato nel Regolamento di Gruppo.

Le società controllate recepiscono le linee guida generali del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati e del rischio correlato dettate dalla Capogruppo e formalizzate nel presente Regolamento.

Provvedono affinché le stesse trovino sostanziale attuazione, pur tenendo conto delle proprie peculiarità in relazione alle caratteristiche dimensionali, alla tipologia, alla complessità e specificità operativa nonché, se risiedono all'estero, compatibilmente con la normativa primaria e secondaria vigente nel Paese di appartenenza.

0.3 Descrizione dei contenuti

Il Regolamento descrive le fasi del processo di gestione del rischio di conflitto di interesse. In particolare, tratta:

- la definizione del rischio di conflitto di interesse (par. 1.1);
- la dichiarazione della propensione al rischio (par. 1.2);
- il monitoraggio (par. 1.3);
- la mitigazione (par. 1.4);
- l'informativa (par. 1.5);
- la struttura organizzativa a presidio del rischio (par. 1.6).

1. Processo di gestione del rischio di conflitto di interesse

1.1. Definizione del rischio di conflitto di interesse

Il rischio di conflitto di interesse consiste nella possibilità che sia compromessa l'oggettività e imparzialità delle decisioni in merito alla concessione di finanziamenti e all'erogazione di altre transazioni nei confronti di soggetti che, in virtù della vicinanza ai centri decisionali, possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del Gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi connessi (c.d. "soggetti collegati").

In relazione alle strategie e alle proprie caratteristiche operative, il Gruppo individua quali settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli che comportano assunzione di attività di rischio, nell'ambito dei quali possono determinarsi situazioni di conflitto di interesse: l'erogazione di finanziamenti e di servizi finanziari, le operazioni di raccolta, la fornitura di beni e servizi, comprendendo l'acquisizione di immobili di proprietà.

1.2. Dichiarazione della propensione al rischio

Il Gruppo, in coerenza con le proprie caratteristiche e nel rispetto del generale principio di proporzionalità, adotta una strategia generale di gestione di conflitto di interesse nei confronti dei soggetti collegati caratterizzata da una moderata propensione al rischio. Tale orientamento si manifesta nello stabilire contenuti limiti prudenziali per le attività di rischio della banca e del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati, in termini di massima entità delle attività di rischio verso soggetti della specie considerata accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità di esposizioni verso l'insieme dei soggetti collegati.

1.3. Monitoraggio

Il Gruppo individua un assetto organizzativo e dei controlli interni atto a prevenire e a gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse che possono insorgere nei rapporti intercorrenti con soggetti collegati.

In relazione, la Capogruppo:

- monitora l'adeguatezza dei processi organizzativi finalizzati a identificare e censire in modo completo, avvalendosi di ogni fonte di informazioni disponibile, sia interna



che esterna, i soggetti collegati e a individuare e gestire le relative operazioni in ogni fase del rapporto;

- verifica che le apposite procedure deliberative adottate nei confronti dei soggetti collegati, che hanno lo scopo di salvaguardare la corretta allocazione delle risorse, siano applicate secondo le regole prestabilite;
- verifica l'adeguatezza delle politiche e dei processi di controllo finalizzati a garantire la corretta misurazione e gestione del rischio verso soggetti collegati;
- valuta se le linee guida di impostazione dei sistemi informativi comuni a tutte le strutture della banca e a tutte le componenti del Gruppo risultano idonee a censire i soggetti collegati, a fornire a ogni società controllata una conoscenza corretta e aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorarne l'andamento unitamente all'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio;
- adotta sistemi di monitoraggio dell'esposizione nei confronti di soggetti collegati;
- fa uso dei risultati del monitoraggio a fini di controllo, attraverso il raffronto fra la posizione di rischio rilevata e i limiti prudenziali e gestionali (soglie di attenzione);
- valuta, con periodicità almeno annuale il grado di esposizione al rischio di conflitto di interesse, laddove rilevante per l'operatività aziendale.

1.4. Mitigazione

Il Gruppo, in coerenza con la contenuta propensione al rischio che lo caratterizza, mitiga il rischio di conflitto di interesse tramite l'adozione di un insieme di strumenti e di tecniche di attenuazione. In particolare:

- definisce procedure deliberative nelle quali un ruolo rilevante è attribuito agli amministratori indipendenti, per i quali è previsto un impegno differenziato in relazione alla rilevanza delle operazioni;
- fa rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure deliberative qualunque transazione con soggetti collegati in relazione alla quale possano determinarsi conflitti di interesse, comportando attività di rischio ovvero trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, pure indipendentemente dal fatto che sia pattuito un corrispettivo;
- individua le casistiche per le quali l'assunzione di nuove attività di rischio è assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti correlati;
- adotta un sistema di limiti interni più stringenti rispetto ai limiti prudenziali (soglie di attenzione);

- individua, in caso di superamento dei limiti di esposizione prefissati, specifiche azioni di rientro, definendo le procedure da avviare e le unità organizzative da coinvolgere.

1.5. Informativa

Il Gruppo mette a disposizione degli Organi e delle Unità organizzative competenti i risultati delle attività di monitoraggio e di controllo attraverso la produzione di informative periodiche ed estemporanee.

Vengono prodotti, tra gli altri:

- un prospetto di sintesi che esprime la valutazione del grado di esposizione al rischio, almeno in corrispondenza della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- un prospetto che evidenzia le esposizioni nei confronti dei soggetti collegati, confrontandole con la propensione al rischio prestabilita;
- un'informativa in merito alle operazioni deliberate con soggetti collegati, singole o aggregate, in relazione alla significatività delle medesime rispetto alla normativa in oggetto.

Ogni componente del Gruppo si adopera per produrre adeguati flussi informativi, in modo da consentire alla Capogruppo di assicurare il rispetto nel continuo del limite consolidato sulle attività di rischio, di verificare la correttezza delle procedure deliberative adottate, di valutare l'esposizione nei confronti dei soggetti collegati a livello di Gruppo.

1.6. Struttura organizzativa a presidio del rischio di conflitto di interesse

La gestione del rischio di conflitto di interesse è basata su una struttura costituita da un insieme di Organi e Unità organizzative.

Il Gruppo attribuisce specifici ruoli e responsabilità a ciascuna funzione coinvolta nel sistema di governo del rischio coerentemente con quanto previsto dal Regolamento di Gruppo. I principi trovano concreta attuazione nell'esecuzione di attività svolte da definite funzioni, che si avvalgono di idonee procedure organizzative e informatiche.

Di seguito sono elencati gli Organi e le Unità organizzative della Capogruppo a ciò deputati ed è fornita la descrizione del ruolo che essi ricoprono.

1.6.1. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, in quanto Organo di supervisione strategica, è responsabile a livello di Gruppo della definizione, approvazione e revisione delle politiche di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione.

In particolare, con riferimento al rischio di conflitto di interesse, il Consiglio di amministrazione:

- definisce la propensione al rischio di conflitto di interesse;
- fissa le politiche di gestione del rischio di conflitto di interesse e le modalità attraverso cui lo stesso è rilevato e valutato e approva il presente regolamento, sentito il parere del Collegio sindacale;
- riesamina periodicamente le politiche in modo da assicurarne la validità nel tempo;
- prende periodicamente conoscenza della situazione dell'esposizione verso i soggetti collegati;
- approva il piano di rientro, nei casi nei quali l'esposizione nei confronti dei soggetti collegati superi uno o più limiti di vigilanza, sentito il parere del Collegio sindacale.

1.6.2. Comitato Operazioni parti correlate

Il Comitato Operazioni parti correlate (c.d. "Comitato OPC") è l'Organo collegiale preposto alla valutazione, al supporto e alla proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione dei rischi verso soggetti collegati e per la verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali stabiliti dall'Organo con funzione di supervisione strategica.

In relazione:

- supporta l'Alta Direzione nella definizione delle politiche e dell'assetto del sistema dei controlli interni, valutandone l'adeguatezza ed esprimendo il proprio parere;
- si avvale della collaborazione con la Revisione Interna allo scopo di verificare che l'operatività svolta con i soggetti collegati sia coerente con le linee strategiche fissate dal Consiglio di amministrazione.

1.6.3. Direzione generale

La Direzione generale, in quanto Organo con funzioni di gestione, è responsabile

dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di amministrazione.

In particolare, la Direzione generale:

- definisce regole, attività, procedure e strutture organizzative inerenti alla gestione del rischio e ne verifica l'idoneità nel tempo in termini di adeguatezza e funzionalità;
- stabilisce i livelli di attenzione degli indicatori espressivi della propensione al rischio di conflitto di interesse, definiti in termini di massima esposizione al rischio ritenuta accettabile per le diverse tipologie di soggetti collegati, ne verifica nel tempo il rispetto ed eventualmente interviene affinché l'esposizione al rischio venga ricondotta entro limiti confacenti;
- assicura gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente rilevate;
- comunica le politiche e la propensione al rischio di conflitto di interesse alle singole società controllate;
- predispone e propone al Consiglio di amministrazione, entro 45 giorni dal superamento dei limiti, un piano di rientro che descrive le azioni individuate affinché le esposizioni siano ricondotte entro i livelli prestabiliti.

1.6.4. Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esercita, in ordine al processo di gestione del rischio di conflitto di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio sindacale si avvale delle funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

Ai fini dei controlli di Gruppo, opera in stretto raccordo con i corrispondenti Organi delle controllate, qualora la normativa vigente ne preveda la costituzione.

1.6.5. Comitato Rischi

Il Comitato Rischi è l'Organo collegiale di monitoraggio dell'esposizione ai rischi e di proposta alla Direzione generale di eventuali azioni correttive da intraprendere a fronte dell'emergere di criticità.

In particolare, con riferimento al rischio di conflitto di interesse, il Comitato Rischi:

- monitora nel tempo che i valori assunti dall'esposizione siano compatibili con le rispettive soglie;
- propone, qualora necessario, la revisione e l'aggiornamento delle soglie;
- vigila sull'esposizione al rischio attraverso l'analisi dell'informativa predisposta dal Servizio Pianificazione e controlli direzionali, anche al fine di proporre eventuali azioni;
- fornisce supporto alla Direzione generale al fine di verificare che il Gruppo mantenga l'esposizione complessiva entro i limiti regolamentari prestabiliti.

1.6.6. Ulteriori Unità organizzative coinvolte

Ufficio Controllo rischi

Nell'ambito del Servizio Pianificazione e controlli direzionali, l'Ufficio Controllo rischi, con la collaborazione del Servizio Crediti, assicura la misurazione e il controllo del rischio di conflitto di interesse. In particolare:

- controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio deliberati;
- verifica il rispetto delle soglie definite e produce idonea informativa;
- sottopone periodicamente le evidenze rilevate alla Direzione generale e al Comitato Rischi, informando specificamente in merito agli eventi di superamento dei limiti prestabiliti;
- vigila affinché siano sviluppate all'interno del Gruppo sistemi di misurazione e controllo del rischio di conflitto di interesse il più possibile uniformi.

Funzione di Conformità

La Funzione di Conformità (Compliance) ha il compito di verificare l'esistenza e l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi adottati ai requisiti stabiliti dalla normativa e la coerenza rispetto alla regolamentazione interna.

Revisione interna

Nell'ambito delle proprie responsabilità di verifica del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, il Servizio Revisione interna valuta a livello di Gruppo la funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di conflitto di interesse. In particolare:



- verifica l'osservanza delle politiche;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli Organi aziendali;
- riferisce periodicamente agli Organi aziendali riguardo l'osservanza dei limiti di esposizione complessiva ai rischi derivante da operatività con i soggetti collegati;
- effettua accertamenti periodici in tema di adeguatezza del sistema dei controlli adottato e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche e degli assetti organizzativi e di controllo, in modo che risultino idonei a rafforzare il presidio del rischio.

Ufficio Sistemi di sintesi

Nell'ambito del Servizio Pianificazione e controlli direzionali, l'Ufficio Sistema di sintesi effettua le segnalazioni periodiche a livello consolidato alla Banca d'Italia riguardo alle attività di rischio verso soggetti collegati.

1.7. Revisione delle politiche

La Capogruppo approva e rivede periodicamente le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

I documenti che descrivono le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste delle competenti Autorità.